COMUNE DI QUINTO

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente l'erogazione degli incentivi in favore dell'efficienza energetica e l'impiego di energie rinnovabili

Il Municipio di Quinto:

richiamati:

l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC);
l'art. 44 del Regolamento di applicazione della LOC;
la Legge federale sull'energia (Lene) e la relativa Ordinanza (OEn);
la Legge cantonale sull'energia e il relativo Regolamento di applicazione, sui provvedimenti di risparmio energetico (in particolare le accresciute esigenze a favore dell'utilizzo di energie rinnovabili);
il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014;

decide:

CAPITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1 Obiettivo

La presente ordinanza definisce nel dettaglio le procedure di concessione e l'ammontare degli incentivi comunali atti al finanziamento di misure di politica ambientale realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia e a favorire l'impiego di energie rinnovabili.

Art. 2 Beneficiari

1. Gli incentivi finanziari destinati alla promozione dell'efficienza energetica e all'utilizzo di energie rinnovabili sono concessi ai proprietari di abitazioni riscaldate, non destinate a residenza secondaria, ubicate sul territorio giurisdizionale del Comune di Quinto e variano a seconda del tipo di intervento;
2. Le richieste debitamente compilate e corredate dalla documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo fino all'esaurimento del credito disponibile.

Art. 3 Ambiti incentivati

Previa la disponibilità del credito previsto a preventivo, il Comune riconosce un sostegno finanziario nei seguenti ambiti:

a) Interventi di risanamento energetico su edifici esistenti;
b) Nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico MINERGIE;
c) Conversione del riscaldamento esistente;
d) Installazione impianti fotovoltaici;
e) Analisi energetiche su edifici esistenti;
f) Stazioni di ricarica domestiche per auto elettriche.

Art. 4 Credito disponibile

1. Il credito annuo complessivo destinato agli incentivi è di principio determinato, in sede di preventivo comunale, viene definitivo annualmente dal Municipio e approvato dal Consiglio comunale in sede di preventivo. Per l'anno 2024 il credito previsto è di CHF 30'000.00.
2. In caso di esaurimento del credito annuo previsto le richieste pervenute vengono messe in lista di attesa. La relativa decisione di contributo viene emessa appena disponibile il credito per l'anno successivo.
3. Il Comune, in funzione dell'evoluzione delle condizioni quadro, si riserva la facoltà di rinunciare all'erogazione di uno o più incentivi contemplati nella presente ordinanza.

CAPITOLO II
Incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili

Art. 5 Condizioni generali e procedura

1. Le domande devono essere formulate per iscritto, unitamente all'istanza di costruzione, con allegata una relazione tecnica dettagliata ed i relativi costi delle misure adottate.
2. Tutte le condizioni riportate sull'avviso cantonale, sulla licenza o sul nulla osta, devono essere integralmente rispettate.
3. Per le misure che godono anche di incentivi cantonali, la conferma dell'incentivo cantonale garantisce il diritto ad ottenere quello comunale. Vanno comunque rispettate le tempistiche di richiesta e la compilazione dell'apposito formulario di richiesta comunale.
4. Premessa l'approvazione della richiesta di incentivo, l'importo è di principio versato entro 30 giorni sul conto corrente del richiedente indicato sul formulario di richiesta. Per gli incentivi riguardanti il risanamento energetico degli edifici è indispensabile l'ottenimento del collaudo finale dell'impianto.
5. Gli incentivi comunali sono concessi solo per i lavori affidati ad una ditta con sede in Svizzera.
6. Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio emanata dall'ente competente.

Art. 6 Risanamenti energetici di edifici esistenti

1. Per i risanamenti energetici di base (efficienza energetica dell'involucro) per i quali è già stato riconosciuto il diritto all'incentivo da parte dell'autorità cantonale nell'ambito del Risanamento base, il Comune può accordare un incentivo supplementare pari al 50% dell'incentivo cantonale, ritenuto un importo massimo di fr. 5'000.-.

Art. 7 Nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico MINERGIE

1. Possono beneficiare dell'incentivo coloro che costruiscono nuovi edifici a basso fabbisogno energetico localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
2. L'incentivo è concesso unicamente per nuovi edifici realizzati secondo gli standard MINERGIE, che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
3. L'importo concesso ammonta al 50% della tassa di certificazione, ritenuto un importo massimo di fr. 5'000.-.

Art. 8 Conversione di impianti di riscaldamento ad olio combustibile o elettrico diretto con una pompa di calore o impianto a legna/pellet

1. Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
2. L'incentivo è concesso unicamente a coloro che sostituiscono con una pompa di calore, con un impianto a legna o con un impianto a pellet, gli impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con olio combustibile ad uso principale e che beneficiano dell'incentivo cantonale.
3. L'incentivo concesso ammonta al 50% del finanziamento erogato dal decreto esecutivo, ritenuto un massimo di fr. 5'000.-.

Art. 9 Installazione impianti fotovoltaici

1. Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
2. L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali.
3. L'importo concesso ammonta al 50% dell'incentivo cantonale ritenuto un massimo di CHF 5'000.-.

Art. 10 Analisi energetiche su edifici esistenti

1. Possono beneficiare dell'incentivo coloro che fanno eseguire un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici Plus (CECE-Plus) da un esperto accreditato (www.cece.ch), per edifici esistenti realizzati prima del 2000 localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
2. L'importo concesso ammonta al 50% del costo dell'analisi, ritenuto un importo massimo di CHF 1'000.-.

Art. 11 Installazione di nuove colonnine di ricarica

1. È concesso un incentivo a coloro che installano presso la propria abitazione, rispettivamente sede sociale, colonnine di ricarica per auto elettriche.
2. La stazione di ricarica deve essere fissata a muro o su un supporto dedicato. La stessa deve avere una potenza minima di 3 kW ed essere conforme al Modo 3 o al Modo 4 della normativa IEC61851-1
3. L'importo concesso corrisponde al 20% del prezzo di installazione, dedotti eventuali sconti o altri sussidi, ritenuto un massimo di fr. 1'000.-
4. Sono escluse colonnine di ricarica in affitto/comodato d'uso, o finanziate da terzi.

CAPITOLO III
Disposizioni finali

Art. 13 Competenza

Il Municipio è competente per l'applicazione della presente Ordinanza. In particolare, è riservato il diritto di effettuare controlli.

Art. 14 Versamento dei sussidi

1. Se l'istanza per l'ottenimento del contributo comunale è corretta, completa e legittima, il versamento del sussidio avviene di regola entro un mese dall'accertamento tramite accredito bancario o postale.
2. È escluso il rimborso in contanti.

Art. 15 Riscossione indebita

1. Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.
2. Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per i cinque anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

Art. 16 Termini e rimedi giuridici

1. La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale l'11 giugno 2024 per un periodo di 30 giorni. L'inizio della pubblicazione, valido ad ogni effetto di Legge, decorre a partire dal 12 giugno 2024.
2. Contro la presente ordinanza è dato ricorso al consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione, secondo gli articoli 208 e seguenti LOC.

Per il Municipio

Il Sindaco:
Aris Tenconi

Il Segretario:
Nicola Petrini

Approvata con risoluzione municipale del 4 giugno 2024